Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 21 gennaio | Numero 16

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 13 maggio 1915, n. 717, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito dagli articoli 3 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7, per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2553 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione,
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 131 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire dieci milioni (L. 10.000.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, lo stanziamento del capitolo n. 31 « Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica » è aumentato della somma di lire seicentomila (L. 600.000).

Art. 2.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'indicato esercizio finanziario lo stanziamento dei seguenti articoli, è aumentato della somma di lire seicentomila (L. 600.000).
Entrata:
Art. 19. — Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili.
Spesa:
Art. 101. — Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — ROSSI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2557 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli delle poste e telegrafi e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a far pagare sulle linee ferroviarie da essa esercitate la tariffa ridotta in uso per gli impiegati civili dello Stato per i viaggi dei ricevitori postelegrafonici e delle loro famiglie.
L'applicazione di tale tariffa è limitata a quattro viaggi di corsa semplice all'anno pei ricevitori e ad un solo viaggio all'anno di corsa semplice o di andata e ritorno per le famiglie (moglie e figli).

Art. 2.

Le ferrovie dello Stato saranno integralmente rimborsate dal Ministero delle poste e telegrafi della differenza fra la tariffa ridotta (differenziale *C*) e quella ordinaria, per tutti i viaggi effettuati dai ricevitori postelegrafonici e dalle loro famiglie, nonchè della spesa inerente alla relativa liquidazione.
Le modalità del rimborso saranno concordate fra il Ministero delle poste e telegrafi e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° febbraio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — DE VITO — CHIMIENTI — SCHANZER.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2558 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli dell'istruzione pubblica e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo capoverso della Concessione XIV (tra-

sporti di maestri elementari comunali) di cui al punto 17° dell'appendice annessa alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, è sostituito da quello seguente, con effetto dal 1° luglio 1919:

« Il ribasso può essere fruito dai maestri e dalle maestre per un numero illimitato di viaggi e dalle loro famiglie per un solo viaggio all'anno di corsa semplice o di andata e di ritorno ».

Art. 2.

Dalla stessa data le ferrovie dello Stato saranno integralmente rimborsate dal Ministero della istruzione pubblica della differenza fra la tariffa ridotta (differenziale C) e quella ordinaria, per tutti i viaggi effettuati dai maestri e dalle loro famiglie, nonchè della spesa inerente alla relativa liquidazione.

Le modalità del rimborso saranno concordate fra il Ministero della istruzione pubblica e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Riconosciuta la opportunità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento dello Stato civile sui registri di cittadinanza e quanto dispongono la legge ed il regolamento anzidetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel registro di cittadinanza, l'ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute negli articoli 2, penultimo ed ultimo capoverso, 3 n. 2 ed ultimo capoverso, 8 n. 2, 9 n. 2, 10 secondo capoverso, 12 parte prima e primo capoverso e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Nel detto registro si trascrivono:

1° i decreti Reali di concessione della cittadinanza italiana;

2° le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana prevedute dall'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3° i decreti ed altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;

4° le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando siano fatte all'estero ad un R. agente diplomatico o consolare, ovvero, al capitano della nave, a norma dell'art. 8 capoverso, del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 1 e nei numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente decreto il dichiarante deve indicare, documentandole, quando sia necessario, le circostanze per le quali crede di poterle fare.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile, prima di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza, riceve il giuramento prescritto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale nei termini dell'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, da inserire negli allegati al registro di cittadinanza e ne sarà fatta menzione nel processo verbale di trascrizione del decreto di concessa cittadinanza.

Art. 5.

Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, gli agenti diplomatici e consolari che abbiano ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali sia prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, devono trasmetterne immediatamente copia all'ufficio di stato civile del Comune dove la trascrizione deve aver luogo, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

La trascrizione sarà eseguita nei registri di cittadinanza del Comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del Comune di nascita ed infine se il dichiarante è nato o residente all'estero, in quelli del Comune da lui indicato, o in difetto d'indicazione, in quelli del comune di Roma.

Art. 6.

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che precedono.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, nell'esplicazione dei poteri attribuitigli con l'art. 2, lettera *a*), del decreto stesso, ha facoltà di costituire Consorzi nazionali aventi per iscopo l'alienazione di materiali residuati dalla guerra, attribuendo ad essi personalità giuridica.

Gli atti costitutivi o gli statuti di detti Consorzi, nonchè le convenzioni con essi stipulati allo scopo di cui al comma precedente, sono approvati dal predetto Comitato interministeriale.

Art. 2.

Le deliberazioni di cui al precedente articolo risultano da decreti firmati dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2539 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visto il regolamento in esecuzione del testo unico di legge su mentovato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n 30 4 (serie 3ª);

Visto il regolamento per le spese da farsi ad economia in servizio del Ministero dell'istruzione pubblica, approvato con R. decreto 13 aprile 1882, n 811 (serie 3ª), e quello per le spese analoghe delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, approvato con decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 186;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per le spese ad economia delle biblioteche governative annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ogni disposizione contraria per ciò che si riferisce alle biblioteche governative, cessa di avere vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

REGOLAMENTO
per le spese in economia delle biblioteche governative del Regno.

Art. 1.

I direttori delle biblioteche governative possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate alle biblioteche in base alla legge del bilancio, le seguenti spese:

a) acquisti, riparazioni ed adattamenti di mobili, di utensili, di arredi e decorazioni di locali, acquisti di biancheria;

b) spese di manutenzione di edifici, di restauro e di ripulitura di locali, impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acque e di telefono, di assicurazione contro gli incendi;

c) acquisto di pubblicazioni e spese di cancelleria, di stampa e di litografia, di rilegatura e simili;

d) pagamenti di mercedi al personale giornaliero.

Art. 2.

Le spese da farsi in economia che superino le 2000 lire debbono essere autorizzate da Ministero. Per quelle superiori alle lire 6000, l'autorizzazione è data con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Per gli acquisti di collezioni di manoscritti e di stampe, di cui all'art. 128 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n 363, è necessario il preventivo parere della Giunta consultiva per le biblioteche quando la spesa superi le lire 2000 a termini dell'art. 23 del regolamento stesso.

L'autorizzazione Ministeriale per le spese in economia deve essere sempre richiesta quando si tratti di spese che impegnino l'Amministrazione per più di un esercizio finanziario, o quando si tratti di provvedere a lavori di nuova costruzione e di ampia trasformazione di locali.

Art. 3.

Le disposizioni su riferite si applicano anche per le spese da farsi dai direttori delle biblioteche sui fondi ad essi anticipati o messi a disposizione come assegni straordinari per fini determinati.

Art. 4.

Al pagamento delle spese in economia indicate negli articoli precedenti, si può provvedere mediante mandati a disposizione o di anticipazione, secondo richiedono le esigenze del servizio e l'interesse dell'Amministrazione.

Sui fondi avuti in anticipazione i direttori delle biblioteche possono, ove sia assolutamente necessario, fare in economia, entro i limiti di L. 6000 acquisti all'estero con le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Per le spese di lavori da farsi in economia si deve preventivamente far redigere una perizia dei lavori stessi da ufficiali del genio civile o degli uffici tecnici di finanza o dai tecnici appartenenti alle Università o agli Istituti di istruzione superiore. Ove le perizie siano invece redatte da privati professionisti o da imprenditori debbono essere munite del visto di un ufficio tecnico governativo. La perizia anzidetta sarà allegata al rendiconto delle spese insieme con la dichiarazione degli stessi tecnici circa l'esatto compimento dei lavori.

Quando la spesa per lavori superi le 2000 lire, o nei casi di cui all'art. 2, comma 3°, si deve mandare al Ministero, per l'approvazione, una perizia redatta o dal Genio civile o dall'Ufficio tecnico di finanza o dai tecnici appartenenti alle Università ed agli Istituti

di istruzione superiore. Ove la spesa superi le 6000, lire il Ministero, prima di emettere il decreto di approvazione, sottopone la perizia alla revisione tecnica dell'ingegnere capo del Genio civile o del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Per le spese di carattere generale da farsi in vantaggio delle biblioteche governative esistenti in una stessa sede sui fondi a disposizione, nonchè per tutte quelle determinazioni che riguardassero i rapporti tra le diverse biblioteche per un concorde procedimento amministrativo, i direttori delle medesime si riuniscono collegialmente per prendere le necessarie risoluzioni e per fare al Ministero le opportune proposte giusta le norme dell'art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733.

Art. 7.

I direttori delle biblioteche sono personalmente responsabili verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulle somme poste a loro disposizione giusta gli art. 1, 3 e 4 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483 col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano, successivamente per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto, il regolamento approvato col R decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto, il decreto Reale, 11 settembre 1919, n. 2180, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1918 919, dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4.50 0[0 netto in altre del consolidato 3.50 0[0 netto

Viste, le leggi 26 giugno 1919 n 1005 e 27 luglio 1919, n. 1255, colle quali venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge;

Ritenuto che nel corso dell'esercizio 1918-919, venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L. 4240,50 e convertita in altra del consolidato 3,50 0[0 (1902) di annue L 3298,17 giusta la legge 21 dicembre 1903, n 483;

Ritenuto che nel corso del trimestre 1° luglio al 30 settembre 1919 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L 66 e l'iscrizione per cambio di altra del consolidato 3,50 0[0 (1902) di annue L. 51,33 giusta la legge 21 dicembre 1903, n 483;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483 devesi ora provvede e soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920 relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'articolo 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio 1918-919 e nel trimestre 1° luglio 30 settembre 1919 - di rendite provvisoriamente nel 4.50 0[0 netto in altre del 3 50 0[0 netto - saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919 920, le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4. — Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

In diminuzione:	
a) annata d'interessi sulla rendita annua di L. 4240,50 - annullata nell'esercizio 1918-919 - per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902)	4,240 50
b) interessi per i trimestri - 1° ottobre 1919 - 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio 1920 - sulla rendita annua di L. 66 annullata con godimento - 1° luglio 1919 - per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902)	66 —
Totale da diminuire	4,306 50

Al capitolo n. 5. — Rendita consolidata 3,50 0[0 netto, creata in virtù delle leggi - 12 giugno 1902, n. 166, - 21 dicembre 1903, n. 483.

In aumento:	
a) annata d'interessi sulla rendita annua di L. 3,298,17 - iscritta nell'esercizio 1918 919 - per conversione di rendita consolidata 4,50 0[0 netto.	3,298 17
b) interessi per i trimestri - 1° ottobre 1919 - 1° gennaio - 1° aprile e 1° luglio 1920 - sulla rendita annua di L. 51,33 iscritta con godimento - 1° luglio 1919 - per conversione di rendita consolidata 4,50 0[0 netto.	51 33
Totale da aumentare	3,349 50

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 19 luglio 1914, n. 859, concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma, modificato col decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1306, e col R gio decreto 24 luglio 1919, n 1488;

Visto il Regio decreto legge 20 novembre 1919, numero 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della R. marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficiale ammiraglio ispettore generale della Regia marina, spettano le medesime indennità stabilite per l'ufficiale ammiraglio capo di stato maggiore della marina.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2561 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 68 del Codice civile, riguardante la dispensa dagli impedimenti a contrarre matrimonio derivanti dalla età, oppure dal vincolo di affinità o di consanguineità;

Visti gli articoli 79, 80 e 81 del Reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 59 del codice civile a contrarre matrimonio, è delegata al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Quando i richiedenti non risiedano entrambi nel medesimo distretto di Corte d'appello, il procuratore generale al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal procuratore generale nel cui distretto risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il procuratore generale dell'ultima loro residenza nel Regno.

Art 2.

Contro il diniego della dispensa è ammesso il richiamo al ministro della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3.

Gli articoli 79 e 81 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono abrogati.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenziale dell'8 maggio 1919, n. 1075;

Visto il R. decreto del 20 luglio 1919, n. 1316;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi, delle terre liberate e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni e tutte le indennità spettanti agli ufficiali attualmente in servizio ed ai militari di truppa comandati o comunque addetti presso altri Ministeri, sono a carico dei bilanci dei Ministeri stessi, i quali rimborseranno a quello della guerra la spesa da esso anticipata.

Art. 2.

La facoltà, concessa ad alcuni Ministeri, di trattenere in servizio ufficiali e militari di truppa del Regio esercito che, in forza alle vigenti disposizioni dovrebbero essere congedati o ricollocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio o a riposo, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — BACCELLI — PANTANO — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS — CHIMIENTI — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 25 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 865, 19 settembre 1915, n. 1394 e 6 ottobre 1915, n. 1502, sovra i buoni del tesoro stilati in valuta forestiera;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A modificazione del disposto del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1915, n. 1502, il ministro del tesoro stabilirà con suoi decreti i funzionari che potranno, di volta in volta, firmare i buoni speciali contemplati dal decreto stesso, nonchè dai precedenti decreti 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394.

È data inoltre facoltà al ministro del tesoro di stabilire con suoi decreti le Case incaricate del servizio di tali buoni, nonchè le modalità per il pagamento dei loro interessi o pel rimborso del loro capitale.

Il presente decreto, che verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 26 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300;
Visto l'altro Nostro decreto 24 novembre 1919, n 2168;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con i ministri della giustizia ed affari per il culto e delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I debitori di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie e di censi costituiti anteriormente alla legge 22 giugno 1905, n. 268, hanno facoltà di redimere i fondi enfiteutici e di riscattare le rendite e i censi corrispondendo ai concedenti e creditori i titoli del prestito consolidato 5 0/0 emissione 1920 per un capitale nominale equivalente all'ammontare di 20 annualità del canone, della rendita fondiaria o del censo dovuti.

Il valore del canone, della rendita o del censo, dovrà essere stabilito sulla base di quanto venne corrisposto nell'ultimo decennio a datare dal 31 dicembre.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N 2540. **Regio decreto 11 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,** l'asilo infantile « Cantoni », nel comune di San Siro (Pavia), **viene eretto in ente morale, con un'amministrazione autonoma.**

N. 2545. **Regio decreto 30 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, presso il** R. consolato in Beirut viene istituito un posto di vice console di prima categoria, con obbligo di tenere residenza in Caiffa, **e con l'annuo assegno di** lire quindicimila.

N. 18. **Regio decreto 11 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Cadibona, frazione del comune di Quiliano (Genova), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione provvisoria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, nn. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700 e i decreti Reali 23 giugno 1918, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, e 15 agosto 1919, n. 1448, e il proprio decreto 2 settembre 1919, relativo alla disciplina del commercio dei formaggi della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un Ufficio speciale per la disciplina della esportazione del formaggio dalla Sardegna.

L'Ufficio ha sede in Macomer ed è diretto da un commissario governativo nominato dal Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 2.

Il commissario governativo è coadiuvato da una Commissione consultiva composta di nove membri dei quali: quattro produttori di formaggio, nominati due dal prefetto di Cagliari e due dal prefetto di Sassari: quattro commercianti di formaggio, nominati due dalla Camera di commercio di Cagliari e due da quella di Sassari; un rappresentante delle istituzioni agrarie locali nominato dal Ministero di agricoltura che ne sarà il presidente.

Art. 3.

Scopo dell'ufficio è quello di regolare e controllare, secondo le disposizioni che saranno all'uopo impartite dal Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi la esportazione del formaggio prodotto e da prodursi in Sardegna sino al 30 giugno 1920 allo scopo di assicurare allo Stato la quantità necessaria pel consumo nazionale che sarà stabilita dal Sottosegretariato stesso sentiti il commissario governativo e la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

Di conseguenza ogni esportazione di formaggio dalla Sardegna dovrà essere autorizzata dal commissario governativo preposto al-

l'ufficio suddetto, e dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del commissario stesso.

È fatta eccezione per i formaggi da spedirsi a mezzo pacchi postali o ferroviari purchè non abbiano scopo commerciale e la spedizione sia contenuta entro i limiti che saranno stabiliti dai prefetti di Cagliari e di Sassari.

Art. 4.

Sopra richiesta dei prefetti di Cagliari e di Sassari e d'accordo con essi il commissario governativo provvederà ad assicurare al consumo locale la quantità che fosse ritenuta indispensabile e che non potesse essere altrimenti approvvigionata.

Art. 5.

Per i formaggi prodotti e da prodursi in Sardegna fino al 30 giugno 1920 e non ancora spediti dalle stazioni dei porti del continente agli Enti destinatari, i prezzi massimi restano fissati nella misura seguente:

Pecorino tipo romano fresco in pasta, L. 510 al quintale.

Pecorino tipo romano maturo con almeno 6 mesi stagionatura, L. 660 id.

Pecorino tipo romano fiore sardo fresco, L. 480 id.

Pecorino fiore sardo con almeno 4 mesi stagionatura, L. 660 id.

Pecorino tipo razionale perfezionato maturo, L. 660 id.

Pecorino tipo baccellone maturo, L. 510 id.

Pecorino tipo bucato e marcio, L. 610 id.

Per il formaggio provolone e caciocavallo maturo che sarà spedito al consumo non oltre il 1° marzo 1920 il prezzo è fissato in L. 750 al quintale mentre per quello ceduto dopo il 1° marzo 1920 il prezzo è di L. 700 al quintale.

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce di buona qualità mercantile resa franca su vagone stazione partenza.

Per le cessioni del formaggio in continente il prezzo non potrà essere gravato di una quota superiore a L. 50 per quintale e per merce franca vagone porto continente.

Art. 6.

Il prezzo del latte ad uso industriale dovrà essere determinato in relazione ai nuovi prezzi fissati pei derivati dal presente decreto ed in ogni caso le eventuali vertenze saranno deferite ad una speciale Commissione arbitrale composta di due produttori di latte e due produttori di formaggio nominati rispettivamente uno dal prefetto di Cagliari ed uno dal prefetto di Sassari e presieduta dallo stesso presidente di cui all'art. 2.

Art. 7.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto il commissario governativo, sentito il Consiglio di cui all'art. 2, preparerà il regolamento pel funzionamento dell'ufficio.

Tale regolamento dovrà essere approvato dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 496.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per la parte che concerne i prezzi del formaggio, il 1° febbraio 1920, per quanto concerne le altre disposizioni.

Fino al 31 gennaio 1920 l'esportazione dei formaggi dalla Sardegna sarà regolata dal decreto 2 settembre 1919, il quale a tale data si intende totalmente abrogato.

Roma, 20 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700 e i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212, e 15 agosto 1919, n. 1448;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie del Regno per le quali il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi non abbia disciplinato con particolari provvedimenti il commercio dei latticini si applicheranno le norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I prefetti hanno facoltà di esercitare il controllo sulla esportazione dei latticini dal territorio delle rispettive Provincie. Potranno anche disporre, previa autorizzazione del Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi, la requisizione quando ciò sia riconosciuto indispensabile per provvedere ad imprescindibili esigenze dell'approvvigionamento locale.

La requisizione può essere effettuata dai prefetti solo a favore di Enti di consumo di carattere pubblico e cooperativo, e deve essere limitata al quantitativo strettamente indispensabile.

Il pagamento ed il ritiro della merce è a carico esclusivo dell'ente a favore del quale viene fatta la requisizione.

Art. 3.

I prezzi di requisizione dei latticini locali saranno stabiliti dal prefetto udita la Commissione annonaria provinciale.

Detti prezzi dovranno essere preventivamente approvati dal Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica - comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Nimrod*:

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario relatore comm. Bertetti sulla domanda presentata dall'avv. Mario Vella, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n 1014, nell'interesse della Società di navigazione per azioni di Trieste Gerolimich e C., proprietaria del piroscafo *Nimrod* (ora *Monte Bianco*) di bandiera austriaca, di tonnellate 6963, che trovandosi, all'apertura delle ostilità con l'Austria, in un porto del Regno, venne posto sotto sequestro dall'autorità marittima a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e la Commissione delle prede con sentenza in data 15 aprile 1919 dichiarava legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina e ne pronunciava la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito nella discussione orale l'avv. Vella, rappresentante la parte regolarmente costituita in giudizio, il quale si associa alle conclusioni scritte del commissario del Governo;

Sentito il commissario del Governo il quale confermando le pro-

prie conclusioni scritte, chiede che si dichiari accertato che il piroscafo *Nimrod* appartiene a Società di nazionalità italiana ed a termini dell'art. 4 del decreto succitato sia sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla nave e sia informato il Governo del Re degli accertamenti fatti;

Poichè dallo statuto della Società e dai verbali delle assemblee dei soci risulta che la Società di navigazione generale Gerolimich e C., società in azioni con sede in Trieste, è stata costituita dai signori Paolo, Federico e Romano Gerolimich fu Candido, Giuseppe Gerolimich e Candido Gerolimich di Paolo, armatori di Lussinpiccolo, i quali nella loro qualità di armatori si sono riservati sino al 1926 il diritto di nomina dei tre membri della direzione due dei quali potevano appartenere, come appartengono, alla famiglia Gerolimich;

Che le numerose ed autorevoli testimonianze assunte a Roma ed a Trieste, fra cui quelle dell'on. Pitacco, del conte Segrè, del sindaco di Trieste, sono tutte concordi sull'origine italiana della famiglia Gerolimich i cui componenti appartenevano al partito liberale nazionale che corrisponde al partito irredentista ed erano notoriamente di sentimenti italiani;

Della schietta italianità dei fondatori e direttori Federico e Candido Gerolimich, il primo morto profugo a Viareggio durante la guerra, fanno fede le cariche di membri del Consiglio comunale e della Camera di commercio di Trieste eletti dal partito irredentista italiano;

Che i componenti la Giunta di sorveglianza sono nella maggior parte istriani e triestini e fra loro va ricordato Emo Tarabocchia, morto combattendo sul Podgora nelle file dell'esercito italiano;

Che i dirigenti la Società e gli amministratori curarono che all'atto della costituzione della Società il capitale azionario fosse riparato fra l'elemento italiano della regione e se ubra, per testimonianze fatte da persone appartenenti al ceto mercantile e per dichiarazioni fatte da vari istituti di credito depositari delle azioni, che prima della guerra il capitale azionario era per 4/5 in possesso di individui di naziolità italiana e che oggi tale proporzione è da ritenersi si sia spostata in favore dell'elemento italiano;

Che infine la qualifica di austriaca attribuita alla Società ed i nomi di *Arciduca Stefano*, *Principessa Clotilde* e *Clumerchey*, imposti a tre piroscafi, non vanno considerati come indice delle tendenze politiche dei dirigenti della Gerolimich, ma piuttosto come un adattamento alle esigenze del Governo austriaco portato a diffidare dei sentimenti dei sudditi italiani e a pretendere che le loro imprese portassero l'etichetta austriaca con esterni di lealismo e di fedeltà all'impero il cui rifiuto avrebbe indubbiamente compromesso gli interessi economici della Società;

Poichè pertanto si rende applicabile alla confisca del piroscafo *Nimrod* e delle indennità di requisizione l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede di hia a accertato che il piroscafo *Nimrod* appartiene a società di nazionalità italiana, sospende la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e trasmette al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 3 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 aprile 1918:

Pensioni militari.

Magnasco G. Batta, maresciallo finanza, L. 1922,45 — La Valle Edoardo, tenente colonnello fanteria, L. 4391 — Tabasso Alessandro, id., L. 5345.

Cecchi Merope ved. Orlandini, L. 698,66 — Scheritto Rosa, ved. Codebò, L. 449,33 — Sidoli Lasinia, ved. Rosamingo, L. 2370,33 — Bissoni Arturo, maggiore, L. 4080 — Fodone Adelaide, vedova Bissoni, L. 1360 — Anzellotti Giuseppe, maggiore, L. 3740 — Arbarello Lorenzo, tenente colonnello, L. 3685 — Dalmasso Carlo, id., L. 4040 — Piscaglia Valdimiro, guardia carceri, L. 1035 — Dara Gennaro, applicato finanza, L. 1114,46 — Bessone Giacomo, id., L. 1168.

Maschieri Umberto, maresciallo maggiore, L. 1767,78 — Calani Alfredo, id., L. 1767,78 — Campus Luigi, id. finanza, L. 1365,21 — Santaro Ernesto, id. RR. CC., L. 1241 — Gioia Giuseppe, sottobrigadiere guardie città, L. 1138,50 — Acquarina Antonio, soldato, L. 270 — Lagi Enrichetta, ved. Chiari, L. 1073,33 — Viola Maria, ved. Lista, L. 202,50 — Mauceri Antonia, ved. Birrico, L. 386,90 — Tempesta Emilia, ved. Farlani, L. 202,50.

Adunanza del 24 aprile 1918:

Pensioni civili.

Cignetto Costanza, operaia officina carte valori, L. 509,04 — Roussel Antonietta, ved. Notargiovanni, L. 450 — Cavazzuli Ernesta, ved Berteggi, L. 1233,66 — Righini Luigi archivista, L. 2180 — Manoini Leoniero, comm. dog., L. 3986 — Custo Maria, vedova Tatullo, L. 504,33 — Candelaresi Savina, orf. di Pietro, brig. post., L. 332 — D'Alia Marco, delegato P. S., L. 2750 — Forti M. Giuditta, ved. Papasogli, L. 960 — Tricoli Silverio, fanalista, L. 921 — Manganelli M. Carmela, ved. Pompony (indennità), L. 1950 — Aversano Antonio, capo fanalista, L. 956 — Meneghini Paola, ved. Venturini, L. 233,33 — Modonese Odoardo, op. guerra, L. 810 — Lo Gatto Giovanna, ved. Galli, L. 1130,66 Bianchi Camilla, ved. Ugolini, L. 1415,66 — Partischi Achille, brig poste, L. 1341 — Bagalà Alfonso, cancell. pret., L. 2197 — Tringali Sebastiano, isp. gen. P. S., L. 4210 — Bartoletti Elvira, ved. Tronchi (indennità), L. 2491 — Fabbri Antonia ved. Fabbri, L. 450 — Bertucci Osvaldo, archivista, L. 2835 — Lamberti Luigi, vice cancelliere, L. 3000 — Stolte Luisa, ved. Schron, L. 2366,66 - Caielli Giuseppa, ved Pasquali, L. 2666,66 — Sutera Paola, op. Tabacchi, L. 632,73 — Cesena Guglielmo, capitano-porto, L. 6100 — De Gaicomi Matilde, ved. Fiorma, L. 1591 — Costanza Teresa, ved. Orlando, L. 1182,66 — Lando Rosmunda, ved. Stalla, L. 919 — Donadio Luigi, del. P. S., L. 3155 — Parodi Angiolina, op. tabacchi (indennità), L. 1401,60 — Marcenaro Virginia, id. (indennità), L. 1617,60 — Dal Lungo Romilda, ved. Bacci, L. 975 — Longobardi Maria, ved. Romano, L. 266,66 — Fontana Carola, op. Tabacchi, L. 655,20 — Gallo Francesco, archivista, L. 2531 — Amico Gregorio, consig. app., L. 7200 — Barabino Clementina, op. tabacchi (indennità), L. 892,20, di cui: a carico dello Stato, L. 234,15; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 658,05 — Bifflco Bernardo, capo tecnico marina, L. 3226 — Pollarolo G. Battista, cancell. trib., L. 3341 — Fallabella Antonietta, ved. Tresoldi, L. 333,33 — Cirese Antonio, commissario P. S., L. 4155 — Debolini G. Battista, presid. trib., L. 5107.

Cappuccio Pasquale, applicato, L. 2196 — Celotti Antonio, 1° rag. d'artig., L. 2809 — Basetti, orf. di Evaristo, uff. d'ord. poste (indennità), L. 3536 — Vincignerra Celeste, ved. Borghesi (indennità), L. 2250 — Bolino Concetta, ved Sutera, L. 341,33 — Mannu Maria, ved. Bianchi, L. 677,66 — Nay Savina Gio. Batta questore, L. 6341 — Bonaccorso Francesca, ved. Petrosino, lire 1005,66 — Sarazzani Carolina, ved. Battelli, L. 766,66 — Guillet Ottaviano, brig poste, L. 1800 — Moretta Angela, op. tabacchi (indennità), L. 1903,20.

Pensioni militari.

Sibilla Ernesto, maresc. mag., L. 1767,78 — Moretti Giovanni, id, L. 1762,78 — Ferrero Francesco, ten. col. fant., L. 4185 — Zeni Ciro, 1° tenente vascello, L. 4057 — Carrascosa Gaetano, colonnello artigl., L. 6177 — Marino Fortunato, ten. col. fanteria, L. 4069 — Fregenara Ettore, col. artigl., L. 5273 — Rainaldi

Elisabetta, ved. Amato, L. 320 — Bomba Romilda. ved. Sembiante, L. 480 — Di Bono Francesca, ved. Orazi, L. 1360 — Rota Alfredo, ten. col. fant., L. 4294 — Mannella Vitaliano, tenente col. fant., L. 4111 — Maffizzoli Cesare, id., L. 4148 — Masnada Giovanni, maggiore, L. 3555 — Ditrani Emanuele, maresciallo RR. CC., L. 1027,95 — Zini Luigi, brig. fin., L. 1253,77 — Rocca Enrico, col. fant., L. 5051 — Cantoni Ernesto, id. genio, L. 6400.

Provana del Sabbione Andrea, tenente vasc., L. 3831 — Lasagna Luigi, ten. col. d'amm., L. 4405 — Saponara Antonio, 2° capo fuochista corpo R. equipaggi, L. 1308 — Balsamo Maria, ved. Marosca, L. 705,60 — Biondi Cherubina, ved. Giagnoni (indennità), L. 1191 — Misseroni Maria, ved. Fiaccadori, L. 960 — Pernisco Vincenza, ved. D'Ippolito, L. 207,20 — Pellegrino Francesco, mar. magg., L. 1767,78 — Pennella Leonardo, id., L. 1762,95 Mazzara Giuseppe, maresc. capo, L. 1201,20 — Pezza Giuseppe, capit. macch., L. 4080 — Viglietta Alessandro, magg. fant., lire 3308 — Motta Stella, ved. Capon, magg. gener., L. 2423 — Fancella Maria, ved. Chessa, guardia carc., L. 290 — Penzo Giuseppe, mar. RR. CC., L. 1862,07 — Bartoletti Giulio, id., lire 620,50.

Bizzi Carlo, tenente colonnello, L. 4900 — De Felice Domenico, cap. d'artigl. L. 2903 — Gabrielli Giuseppe, magg. fant., L. 3429 — Volpe Tomaso, capitano mar. L. 3760 — Cia Pietro, soldato, L. 337,50 — Alfieri Anna, ved. Magno, L. 596,16 — Corsi Battistina, ved. Bruzzone, L. 202,50 — Furlanetto Giuseppe, magg. comm., L. 2938 — Bertozzi Giacomo, sottoten. mil. terr., lire 183,96, più L 1509,12 in aumento — Caragliato Orsola, ved. Fiorucci, L 720 — Ramallini Luigi, capit. genio, L. 2648 — Bellucci Giuseppe, magg. fant., L. 3949 — Nutini Margherita, ved. Chiarucci, L. 386,90 — Armillier Costanza, ved. Malvani, L. 2666,66.

Pensioni civili.

Adunanza del 6 marzo 1918.

Di Leo Margherita ved. De Gennari, (indennità), L. 2311 — Partini Assunta ved. Magnani, L. 146,80 — Gruffetti Paolo, uff. d'ord., L. 2160 — Fugazza Elvira, ved. Cannici, L. 192 — Turba Dejanira ved. Righini, L. 1612,33 — Iekavec Giuseppa ved. Alfieri, L. 841,33 — Branco Elisabetta ved. Papa, L. 834,38 — Vincenzoni Enrico, aiuto d'Università, (indennità), L. 2488 — Guarnera Vincenza ved. Privitera, L. 666,66 — Longobardi Elettra ved. Mancini, L. 3747 — Margarito Santa ved. Pedone, L. 248 — Berardi Giuseppe, capo operaio guerra, L. 1680 — Federici Francesca, ved. Camerini, L. 586,66 — Nucci Guglielma, ved. Ferroni, L. 1187 di cui: a carico dello Stato L. 1109,50; a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 77,41 — Vassallo Michele, sostituto segretario, L. 3051 — Petrilla Carlo, vedova Faloni, L. 616,66 — Arciero Giuseppe, rag. capo, L. 3482 — Gilardi Giovanni, op. guerra, L. 810 — Rossi Enrica, ved. Savelli, L. 675,33.

Marotti Maria, ved. Orrei usciere, L 400 — De Angelis Adolfo, 1° segretario, L. 3666 — Grilloni Giuseppa, ved, Mondini, lire 1767,33 — Giannini Elvira, operaia tabacchi, L. 667,65 — Ricco Luigia, ved. Rastogi, L. 283,33 — Gardino Adelaide, ved. Rabboni, L. 618,66 — Valesi Anna, ved. Vescovi, L. 960 — Chelotti Ermolao, verific. tasse, L. 1973 — Deliceto Zenaide, ved. Scardoni, L. 1210 — Zazo Giovanna, ved. Mattino, L. 1498 — Cianfriglia Ulpua, ved. Giovannotti, L. 700 — Zamboni Amos, capo sezione, L. 4896 — Sgaraglia Clotilde, ordinaria in educazione fisica, L. 1252.

Cozzolino Teresa, ved. Angilli, L. 599,66 — Curcio Giovanna, vedova Verde, L. 266,06 — Candelora Clorinda, ved. Cerabino, L. 601,66 Sandri Giuseppe, econ. Conv. nazionale, 2365 — Teja Valeria, ved. Ferni, L. 630,66 — Lisini Alessandro, soprintendente, lire 5600 — Marelli Giovanni, brig. postale, L. 1578 — Galli Emilia, ved. Panetta, L. 1080 — Macchina Cesare, archivista, L. 2706 — Grandi Ernesta, ved. Mascaretti, L. 1623 — Bonicelli Elisa, vedova Nardi, L. 1512 — Buganza Angelo, L. 8000.

Sforza Giovanni, soprintendente, L. 6400 — Sarri Vincenzo, archivista, L. 2175 — Ippoliti Teresa, ved. Falaschini, L. 150 — Gavazzi Vittoria, ved. Quartara, L. 1135,33 — De Nat Pietro, aiutante archivista di Stato, L. 3424 — Chiapello Simone, ispettore generale, L. 4950 — Actis Giuseppe, archivista, L. 2626 — Celentano Vincenza, ved. Geremia (indennità), L. 2533 — Pieri Isolina, ved. Capparelli, L. 853,66 — Maimone Stefano, operaio guerra, L. 617,50.

Gionchetta Girolama, ved. Boniva (indennità), L. 6000 — Cecconi Rosa, orf. Numa, L. 931,33 — Villa Francesca, ved. Martini, L. 435 — Brondi Stella, ved. Zanello, L. 250 — Boldi Adalgisa, ved. Barraud, L. 587,66 — Ratto Elena, ved. Cortassa, L. 1092 — Giacometti Vincenza, ved. Bernini, L. 339 — Vitelli Dionisio, proc. gen. appello, L. 6000 — Allegrini Clotilde, ved. Calvo (indennità), L. 4316 — Mainardi Dora, ved. Missionario (indennità), L. 1625 — Morelli Angela, ved. Sarni, L. 7027, di cui: a carico dello Stato, L. 5481,20; a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 1545,80 — Garelli Vittoria, ved. Caligaris (indennità), L. 4277 — Guerra Concetta, ved. Zorentino, L. 450 — Merli Maria, ved. Lighetti (indennità), L. 3040.

Pensioni militari.

Micheloni Ines, ved. Cillo, L. 2040 — Cangemi Alfredo, colonnello, L. 6311 — Cecchetti Scipione, capo guardia carceri, L. 1680 — Cuccu Antonio, guardia carceri, L. 1200 — Arena Ferdinando, id., L. 1117,50 — Micelisopo Giovanni, guardia città, L. 1200 — Soci Salvatore, appuntato finanza, L. 1060,93, di cui: a carico dello Stato, L. 951,91; a carico del comune di Civitavecchia, L. 109,02.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.26	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 19 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,87 — Londra 50,68 — Svizzera 246,66 — New York 13,56 — Oro 200,93.

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	—	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.42	—

Corso medio dei cambi

del giorno 20 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,25 — Londra 50,93 — Svizzera 251 — New York 13,72 — Oro 201,93.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 25).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consol. 5 %	80882	100 —	*Pistolese* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)	*Pistolesi* Marco di Salvatore, dom. a Cori (Roma)
3,50 0/0	578519	52 50	De Stefano *Colomba Margherita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montella (Avellino)	De Stefano *Margherita Colomba* di Lorenzo, minore, ecc. come contro
»	585746	70 —	Dragotto *Ottavia* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Oneto Anna Maria fu Ottavio, ved. di Dragotto Ernesto, dom. a Palermo	Dragotto *Ottavio* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
»	224226	35 —	*Gremmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Luigia Mezagora*, dom. in Arona (Novara)	*Gnemmi* Teresa fu Giambattista, minore, sotto la patria potestà della madre *Merzagora Lucia*, dom. in Arona (Novara)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 26).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	88376	900 —	Maurano Evelina *Ilda* ed Ottavio fu Geremia, minori, sotto la patria potestà della madre Di Grazia Olimpia di Giuseppe, vedova Maurano Geremia, domic. in Castellabate (Salerno)	Maurano Evelina, *Gilda*, ecc. come contro
3,50 %	377950	66 50	Talice Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Assunta* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Domenica* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova	Talice Mario, Vittorio, Adele, Elisa, Amalia ed *Annita* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Erminia* Gavarone fu Gaetano, vedova di Domenico Talice, domic. in Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 29).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	91114	500 —	*Caiera* Celeste fu Michele, moglie di Di Paolo Michele, domic. in Atina (Caserta)	*Caira* ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1920.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 448 — Data della ricevuta: 20 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Ferri Agostino fu Bruno (pos. n. 687764) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

A S. M. il Re. — I ferrovieri della stazione di Foggia, iermattina, all'ora stessa in cui è stato proclamato lo sciopero ferroviario hanno inviato a S. M. il Re il seguente nobilissimo telegramma:

« Ferrovieri stazione Foggia compenetrandosi gravi cure Governo dimostrano scrupoloso adempimento loro dovere devozione amato Sovrano che primo fra i nostri valorosi soldati mise periglio sacra persona supremi destini nostra Patria. — *Personale Stazione* ».

Lo sciopero ferroviario. — Lo sciopero nei servizi ferroviari, iniziato senza neppure il pretesto economico, da una minoranza anarchica, ha conseguenze inevitabili, di cui non giova dissimulare la gravità, ma non conviene esagerarla. Le difficoltà saranno rapidamente superate, se questo deplorevole fatto rimane isolato, il che permetterà di tutelare efficacemente il personale rimasto in servizio, e ripristinare gradatamente la regolare attività del movimento ferroviario.

A tale scopo è indispensabile il concorso della buona volontà di ogni classe di cittadini. Il Governo ha predisposto i mezzi che sono in suo potere per la difesa della pace pubblica contro insani tentativi di disordine. Ma con la forza delle armi deve cooperare quella della ragione a preservare il popolo dai più gravi pericoli che potrebbero minacciarlo.

Il Governo ha anche provveduto alacremente ad assicurare la provvista dei viveri di prima necessità in ogni provincia. Pur confidando che i rifornimenti possano esser presto ripresi in proporzioni normali, è evidente che l'effetto temporaneo dello sciopero ferroviario impone a tutti i cittadini la necessità di ridurre i consumi e di intendere che non è possibile ottenere l'appagamento di qualsiasi desiderio e di qualsiasi abitudine di vita.

Il Governo fa assegnamento sulla concorde collaborazione dei cittadini per la ferma e compatta resistenza a ogni attentato contro l'ordine sociale; questa collaborazione, che è praticata presso le nazioni più civili in analoghe circostanze, accrescerà l'efficacia della predisposta difesa, farà vincere più presto le difficoltà, e attesterà al mondo il volere incrollabile degli italiani di mantenere alla patria il fulgido primato che le assegnano la sua storia e la gloria delle recenti vittorie.

Secondo le notizie pervenute dai maggiori centri ferroviari, nel pomeriggio lo sciopero si è mantenuto quasi ovunque in proporzioni stazionarie.

Nell'Italia meridionale il personale non ha defezionato che in misura minima, e, dovunque, il servizio si svolge regolarmente per i viaggiatori e le merci.

Anche nel compartimento di Roma, sebbene le assenze del personale siano maggiori, non solo si svolge il programma minimo, ma si sono potuti effettuare alcuni treni viaggiato i in più e diversi treni merci per l'approvvigionamento della capitale.

Nell'Italia centrale e nell'alta Italia lo sciopero rimane più esteso soprattutto nel personale di macchina e di scorta ai treni; tuttavia il programma di servizio ridotto si svolge ovunque con sufficiente regolarità.

L'autorità provvede a mantenere l'ordine ed a proteggere le ferrovie.

Intanto sono mantenute le comunicazioni più importanti per i viaggiatori e si provvede ai treni di vettovagliamento dei centri popolosi ed al rifornimento delle materie prime più necessarie per il mantenimento dell'industria.

TELEGRAMMI " STEFANI „

WASHINGTON, 19. — In una lettera inviata a Page, presidente della Commissione navale senatoriale, il segretario per la marina, Daniels, smentisce di aver pronunziato la frase: « Ci batteremo contro gli inglesi » e dichiara che tutte le accuse rivolte al dipartimento della marina riguardo a misure e a decisioni prese in previsione di operazioni di guerra non hanno alcun fondamento.

ATENE, 19. — Il giornale *Patris* conferma, secondo notizie da fonte autorevole, l'occupazione di Odessa da parte delle truppe bolsceviche e soggiunge che il Comando delle truppe interalleate di Costantinopoli ha ordinato la partenza dei sudditi esteri dalla Russia meridionale. Otto vapori greci sarebbero partiti per imbarcare i sudditi ellenici del litorale russo del Mar Nero.

LONDRA, 19. — L'*Agenzia Reuter* riceve da Malta in data 16 corrente:

Alcune unità navali hanno lasciato Malta dirette al Mar Nero. Due dreadnoughts e parecchi incrociatori leggeri sono già a Costantinopoli. Probabilmente le flotte degli alleati, compresa la maggior parte della squadra inglese del Mediterraneo, prenderanno tutte le misure imposte dalla situazione della Russia meridionale.

PARIGI, 20. — Il *Petit Journal* dice che Clémenceau ha presieduto questa mattina il Consiglio supremo per porre termine possibilmente alla questione adriatica.

Il *Matin* dichiara che Clémenceau non prenderà alcuna decisione che impegni il suo successore, ma avrà uno scambio di idee con gli alleati per lasciare una situazione chiara.

Secondo il *Journal*, Nitti e Lloyd George hanno voluto che si tenesse la riunione odierna per dare a Clémenceau un attestato di simpatia.

Nitti e Lloyd George si assenteranno forse per qualche giorno.

PARIGI (senza data). — Benchè in serata non sia ancora ufficialmente conosciuta, secondo il *Petit Journal* la risposta della Jugoslavia sul compromesso accettato dall'Italia circa l'Adriatico non sarebbe così soddisfacente come si poteva sperare. Si pensa tuttavia che il Consiglio supremo supererà in ogni modo le difficoltà, tenendo conto delle concessioni che l'Italia sarebbe decisa a fare e, occorrendo, imporrà la soluzione precedentemente approvata.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.